ACISPORT

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE 2023

Terzo trofeo della città di Enna: articoli 127 e 128 del RSN
Deferimento del licenziato David Uboldi.

FATTO

Il Collegio dei Commissari Sportivi del Terzo Trofeo della Città di Enna, svoltosi il 20 e 21 maggio scorso, al termine della prima gara della manifestazione ha rilevato che i sigilli del motore della vettura n. 8, condotta dal licenziato David Uboldi, erano stati allentati, con conseguente non conformità tecnica della vettura.

Di conseguenza il Collegio, ai sensi dell'art. 127 del RSN, ha sospeso il passaporto tecnico della vettura ed ha incaricato un commissario tecnico di effettuare, il successivo 29 maggio, una verifica della manomissione, alla presenza dell'Uboldi.

Il licenziato ha tempestivamente informato detto commissario tecnico che non avrebbe potuto presenziare alla verifica.

Il 29 maggio il commissario tecnico ha effettuato la prevista verifica, che si è conclusa con la conferma della manomissione del motore, comportamento attribuito senz'altro all'Uboldi e classificato nella categoria C dell'art. 128 del RSN. A seguito di ciò il Collegio dei Commissari Sportivi, ha applicato all'Uboldi la sanzione dell'esclusione dalla manifestazione, (sanzione che non è stata impugnata ed è quindi divenuta definitiva), ha sospeso provvisoriamente il passaporto tecnico della vettura ed ha inoltrato gli atti a questo giudice per la eventuale conferma della sospensione del passaporto tecnico della vettura, con applicazione della ulteriore sospensione da 12 a 52 settimane prevista per la suindicata categoria C.

L'Uboldi si è costituito dinanzi a questo giudice, facendo presente che l'esclusione dalla manifestazione lo avrebbe ingiustamente penalizzato, dato che l'eventuale scorrettezza compiuta nella prima gara non poteva estendersi anche alla seconda gara, che si era svolta in piena correttezza: sicché, come chiarito dalla Corte Sportiva d'Appello con sentenza 28 gennaio 2022 n.2/2022, avrebbe dovuto essere escluso soltanto dalla prima gara e non dall'intera manifestazione; ed ha fatto presente che un'ulteriore sanzione della sospensione del passaporto tecnico da parte di questo giudice avrebbe costituito un carico sanzionatorio ingiusto e comunque eccessivo.

DIRITTO

1) La Corte Sportiva d'Appello, con la citata sentenza n. 2/2022, ha chiarito che in una manifestazione *"la sanzione della esclusione, prevista astrattamente dall'art. 128 lettere B) e C), si riferisce esclusivamente alla gara nella quale è stata considerata la difformità tecnica e non può estendersi ad altre gare che non siano state oggetto di rilievi da parte dei giudici sportivi"*.

E' quindi indubbio che i Commissari Sportivi non si siano attenuti al suindicato indirizzo; il che ha generato comprensibili effetti negativi per l'Uboldi sia sul piano sportivo che sul piano economico.

2) Il commissario tecnico che ha eseguito la verifica ha genericamente confermato la manomissione dei sigilli del motore, stabilendo che il caso rientrava nella categoria C dell'art. 128 del RSN. la categoria più severa, senza però precisare i motivi per il quale era pervenuto a tali conclusioni; il che è in contrasto con l'indicazione del Collegio di Garanzia dello Sport, secondo cui occorre tener presente:

a) *"l'importanza dell'obbligo di motivazione, che non solo è sancito dalla Costituzione all'art. 111 ma trova altresì riconoscimento al livello sovranazionale, dovendosi ritenere ricompreso nei principi enunciati dall'art. 6 CEDU"*;

b) che nell'ordinamento sportivo va osservato un generale principio di "***favor rei***".

Ne è conseguito che l'Uboldi, incensurato, non avendo impugnato la sanzione di esclusione dalla manifestazione inflittagli dal Collegio dei Commissari Sportivi, è venuto a trovarsi nella singolare posizione di sanzionato per due motivi entrambi viziati: l'essere stato ritenuto, senza alcuna prova, l'autore della manomissione, e l'essere stato escluso non soltanto dalla prima gara ma dall'intera manifestazione, in pieno contrasto con il suindicato chiarimento della Corte Sportiva dì Appello.

3) Anche il procedimento di sospensione del passaporto non risulta correttamente eseguito.

L'art. 227, punto 10, lett- C del RGS ha precisato che una sanzione può essere comminata soltanto se i fatti contestati siano stati debitamente "accertati", con ciò escludendo che una sanzione possa *essere* irrogata sulla base di supposizioni o della regola del "*più probabile che non*" che è strumento logico di risoluzione del nesso di causalità ma non determina alcun "accertamento" del fatto contestato.

Il successivo art. 227 punto 11, lettera b) ha altresì precisato che la sospensione delle licenze in attesa della conclusione del giudizio può essere disposta dal Presidente del Giudice Sportivo Nazionale solo nel caso di "*gravi violazioni di norme e regolamenti*".

Deve perciò ritenersi che l'Uboldi non possa essere senz'altro ritenuto incorso in "gravi violazioni", e che di conseguenza questo giudice non possa senz'altro stabilire una prosecuzione della sospensione del passaporto tecnico della vettura in questione,

4) Le conclusioni del precedente punto 3 sono rafforzate sul piano costituzionale.

Nell'ordinamento sportivo il principio del "giusto processo", sollecitato dall'art. 111 della Costituzione, consiste nell'attuazione non soltanto di norme costituzionali e valevoli per ogni processo, quali quelle indicate nella Costituzione, ma anche in specifici "altri principi" ai quali l'art. 2.2 del RSN fa rinvio.

Tra tali "altri principi" non espressamente precisati e genericamente ricordati all'art. 2.2 del RSN attualmente rientra anche il *principio di offensività*, risalente al diritto romano ("*nullum crimen sine iniuria*", con l'avvertenza che per "*iniuria*" si intendeva il danno ingiusto); è cioè un criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, che deve accertare se il fatto illecito contestato abbia "*effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato dalla norma che si assume violata*" (così Corte Costituzionale n. 265/05 e Cass. Sez. Unite 1° luglio 2008 n. 286059). Ma nella manifestazione in esame il bene o l'interesse tutelati sarebbero stati rispettivamente degli altri concorrenti, se la manomissione fosse stata mirata ad ottenere dal motore prestazioni non consentite, e dal fornitore del motore se la manomissione fosse stata mirata a screditare il motore; è però pacifico che l'Uboldi sia stato escluso dalla classifica, con conseguente vantaggio dei piloti che lo seguivano nel punteggio, e che il fornitore del motore non abbia presentato alcun rilievo. In sostanza, allo stato attuale della controversia sembrerebbe che l'unico soggetto che abbia subito un danno sia il licenziato Uboldi David.

Il principio è stato formalizzato nel codice penale agli articoli 49 (offensività del fatto illecito contestato) e 131 bis (minimalità del fatto illecito contestato, anch'essa risalente al brocardo *de minimis non curat praetor*, ricordato anche dalla CEDU).

Con successiva sentenza del 29 marzo 2022 n. 18332 la Cassazione ha ribadito il carattere costituzionale delle norme suindicate.

PQM

Il Presidente del Giudice Sportivo Nazionale:

- dichiara che non sussistono giusti motivi per applicare al licenziato David Uboldi la sanzione, prevista dall'art.128 C del RSN, della sospensione del passaporto tecnico in questione da 12 a 52 settimane;
- manda alla Segreteria di comunicare alle parti la presente sentenza.

Così deciso il 21 giugno 2023

(Salvatore Giacchetti)